



# COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

Provincia di Vicenza



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, alle ore **18.30** nella Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** - seduta **Pubblica** - di **1** convocazione

Eseguito l'appello, risultano:

|                       | Presenti | Assenti |                            | Presenti  | Assenti  |
|-----------------------|----------|---------|----------------------------|-----------|----------|
| 1.PRETTO CRISTIANO    | X        |         | 8.NARDON MICHELA           | X         |          |
| 2.ORSO MASSIMO        |          | X       | 9.VERLATO DIEGO<br>VALERIO | X         |          |
| 3.MARAN IRENE         | X        |         | 10.PEGORARO CARLO          | X         |          |
| 4.FRACASSO GIORGIO    | X        |         | 11.MANNI FILIPPO           | X         |          |
| 5.MECENERO ALESSANDRO | X        |         | 12.PEGORARO<br>PATRIZIO    | X         |          |
| 6.TONELLO ALESSIA     | X        |         | 13.ROSSATO ROSITA          |           | X        |
| 7.GIANESINI MARCELLO  | X        |         |                            | <b>11</b> | <b>2</b> |

Assiste alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. **SACCO STEVANELLA PAOLO** Segretario del Comune.

Il Sig. **PRETTO CRISTIANO**, nella sua qualità di **Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: MARAN IRENE, TONELLO ALESSIA, MANNI FILIPPO

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

### OGGETTO

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Il Sindaco introduce l'argomento lasciando la parola al vicesindaco Fracasso Giorgio, il quale fa presente che da quest'anno è operativa la nuova autorità ARERA che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'1 gennaio 2020;

Ricorda che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

A seguito dell'emergenza epidemiologica il decreto "Cura Italia" ha dato la possibilità di confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 a determinare ed approvare il piano finanziario del servizio rifiuti 2020 e l'eventuale conguaglio dei costi risultati potranno essere ripartiti in tre anni a decorrere dal 2021

L'amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi di tale possibilità e di mantenere anche per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019

L'Amministrazione inoltre, ha manifestato la volontà di mantenere distinte le tariffe TARI anche per l'anno 2019 nei due enti preesistenti ex Comune di Barbarano Vicentino e ex Comune di Mossano alla fusione, in quanto presentano diverse modalità di applicazione del tributo tari e/o ripartizione dei costi tra utenze domestiche e ditte;

Anche in questo caso, grazie alla situazione economica del nostro bilancio, le scadenze della Tari sono state scaglionate in coerenza con le scadenze dell'IMU, al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire in 2 rate di versamento della TARI per l'anno 2020, data anche l'eccezionalità dell'esercizio, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 16 ottobre 2020
- seconda rata scadenza 16 gennaio 2021
- *unica soluzione coincidente con prima rata*

Inoltre si è ritenuto opportuno riconoscere una riduzione forfettaria del 25%, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa, per tutte le utenze non domestiche che, in base alle disposizioni di legge, hanno dovuto chiudere o sospendere l'attività per un determinato periodo, indipendentemente dai gg di effettiva chiusura;

Il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 30.000,00 euro, e verrà finanziato con altre entrate del bilancio di corrente;

Cede la parola alla Responsabile dell'Ufficio Entrate – Zamboni Monica per illustrare in dettaglio le tariffe TARI

La Responsabile illustra in dettaglio la normativa che stabilisce le modalità per il calcolo delle tariffe, compresi i criteri, forme operative e tempistica per l'applicazione e l'individuazione delle ditte che potranno usufruire delle summenzionate agevolazioni precedentemente illustrate dal vicesindaco Fracasso.

Precisa altresì che alcune ditte sono già state individuate, mentre altre verranno individuate previa presentazione di un modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 su autocertificazione dei giorni di apertura e chiusura da parte delle singole ditte, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 7 settembre p.v..

Per dare adeguata divulgazione a tale intervento si procederà con la spedizione di lettere alle ditte interessate, alla pubblicazioni sul sito istituzionale oltre ad inviare le relative note informative agli studi commercialisti, artigiani ed caaf presenti nel territorio.

Il Consigliere Pegoraro Carlo prende atto delle modalità operative e procedurali per le comunicazioni alle ditte che potranno beneficiare delle agevolazioni di che trattasi e ricorda la scadenza del 7 settembre p.v. per presentare l'autodichiarazione.

*Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica, depositata in archivio digitale ai sensi dell'art. 28, comma 2° del Regolamento del Consiglio comunale.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'1 gennaio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio

- di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**PRESO ATTO** che la deliberazione la deliberazione ARERA n. 443/2019 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario come segue:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

**PRESO ATTO** altresì, per quanto sopra:

- che come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione

- economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- che a tal scopo è stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI è stato sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che l'articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha differito il suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

**VISTO** l'articolo 138 del D.L. n° 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di conversione 27/20);

**CONSIDERATO** inoltre:

- che dal febbraio 2020 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o Coronavirus;
- che in considerazione di detta situazione di emergenza epidemiologica, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) all'art. 107, comma 4, ha stabilito di differire dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI;
- che l'art. 107, comma 5, del sopra citato Decreto Legge ha poi previsto che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**RITENUTO** pertanto opportuno di avvalersi, per l'anno 2020, della facoltà prevista dal Decreto "Cura Italia" art. 107, comma 5, e di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI 2019, mantenendo anche la medesima ripartizione tra le due macro categorie delle utenze domestiche e non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** inoltre:

- che a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;
- che fra le vari misure adottate a livello nazionale per il contenimento del virus vi sono le misure di chiusura forzata di alcune tipologie di utenze non domestiche;

**CONSIDERATO** che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2019, che si allegano alla presente, con eventuale

conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

**EVIDENZIATO** che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 09.02.2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 16.02.2018, i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano sono stati fusi in un unico Comune denominato “Barbarano Mossano” a far data dal giorno 17 febbraio 2018;

**RICHIAMATO** il comma 2-ter dell’art. 21 del D.L. 24/04/2017, n. 50 che sostituisce il comma 132 dell’art. 1 della legge n. 54 del 07/04/2014;

**DATO ATTO** di quanto espressamente contenuto nel suddetto comma 132 art. 1 L. 54/2014 e precisamente: “I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”;

**EVIDENZIATO** che l’Amministrazione comunale, dopo attenta analisi, ha manifestato la volontà di mantenere distinte le tariffe TARI anche per l’anno 2019 nei due enti preesistenti alla fusione, in quanto presentano diverse modalità di applicazione del tributo tari e/o ripartizione dei costi tra utenze domestiche e ditte;

**DI DARE ATTO** che l’art.58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria 8 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria 8 per essere inseriti nella categoria 9 “banche ed istituti di credito”;

**RILEVATO** inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**RITENUTO OPPORTUNO** determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle scadenze dell’IMU, al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire in 2 rate di versamento della TARI per l’anno 2020, data anche l’eccezionalità dell’esercizio, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 16 ottobre 2020
- seconda rata scadenza 16 gennaio 2021
- ***unica soluzione coincidente con prima rata***

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati

per un periodo di tempo definito dall'emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

**RITENUTO** opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione a predette attività;

**VISTO** il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali;

**LETTA** la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020, nella quale viene evidenziato che la delibera n. 158/2020 ARERA rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare, ma nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa. Sugerendo di applicare le agevolazioni previste dall'ARERA direttamente sulla quota variabile della tariffa ed eventualmente anche sulla quota fissa. Dal punto di vista della copertura, infatti, i comuni potrebbero finanziare le riduzioni con proprie risorse di bilancio, riservandosi successivamente di operare una variazione di bilancio che tenga conto dei ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate;

**CONSIDERATO** che l'agevolazione sopra citata è applicabile unicamente all'anno d'imposta 2020, in quanto sono state previste misure di sostegno per le utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid19, che ha determinato la sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti normativi;

**RITENUTO** opportuno riconoscere una riduzione forfettaria del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che, in base alle disposizioni di legge, hanno dovuto chiudere o sospendere l'attività per un determinato periodo, indipendentemente dai gg di effettiva chiusura;

**RITENUTO** altresì opportuno acquisire il modello di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte delle utenze non domestiche che potrebbero essere risultate sospese anche in assenza di obblighi, e quindi in tutti quei casi non individuabili dall'Ente, entro il prossimo 7 settembre 2020;

**EVIDENZIATO** che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 30.000,00 euro, e verrà finanziato con altre entrate del bilancio di corrente;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2020, dalla Provincia di Vicenza nella misura del 5%;

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti;

Consiglieri presenti n. 11;

Consiglieri votanti n. 8;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio)

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, che si allegano alla presente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo le nuove disposizioni ARERA;
3. **DI STABILIRE** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (come concesso dal Decreto Cura Italia);
4. **DI DARE ATTO** che l'art.58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria 8 del D.P.R. 158/99, vengono eliminati dalla categoria 8 per essere inseriti nella categoria 9 "banche ed istituti di credito";



5. **DI RICONOSCERE** la riduzione forfettaria del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere e/o chiudere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M., per un determinato periodo, indipendentemente dai gg di effettiva chiusura, tenuto conto quindi anche della crisi economica in atto;
6. **DI ACQUISIRE** il modello di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da parte delle utenze non domestiche che potrebbero essere state sospese anche in assenza di obblighi, e quindi in tutti quei casi non individuabili dall'Ente, entro il prossimo 7 settembre 2020;
7. **DI DARE ATTO** che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 30.000,00 euro, e verrà finanziato con altre entrate del bilancio corrente;
8. **DI APPROVARE** le seguenti scadenze TARI per l'anno 2020:  
prima rata scadenza 16 Ottobre 2020  
seconda rata scadenza 16 Gennaio 2021  
unica soluzione coincidente con prima rata
9. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11;

Consiglieri votanti n. 8;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pegoraro Carlo, Manni Filippo, Pegoraro Patrizio)

## **DELIBERA**

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere il prima possibile con l'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno in corso.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

*Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

### Area Servizi Finanziari

*Il Responsabile dell'area dei servizi finanziari*

*sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.*

*Barbarano Mossano, li 15/07/2020*

*Il responsabile del servizio*

*F.to FRANCA DE GRANDI*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate)

### Area Entrate in Gestione Associata

*Il Responsabile del servizio*

*sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole**, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*Barbarano Mossano, li 15/07/2020*

*Il responsabile del servizio*

*F. to MONICA ZAMBONI*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della proposta ed è conservata presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
PRETTO CRISTIANO  
( Firma acquisita digitalmente )

IL SEGRETARIO  
SACCO STEVANELLA PAOLO  
( Firma acquisita digitalmente )

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE  
Cogo Renata  
( Firma acquisita digitalmente )

---

### **REFERTO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 )

IL RESPONSABILE  
Cogo Renata  
( Firma acquisita digitalmente )

---